

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1206 del 29/02/2024
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - ENOMONDO srl CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE n. 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IPPC DI GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (PUNTI 5.2.a, 5.3.b1, 5.3.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1277 del 29/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventinove FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 – **ENOMONDO srl** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE n. 6 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IPPC DI GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (PUNTI 5.2.a, 5.3.b1, 5.3.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio di attività IPPC di gestione di rifiuti non pericolosi di cui al punti 5.2.a, 5.3.b1, 5.3.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, Enomondo srl avente sede legale e installazione in Comune di Faenza, via Convertite n. 6 (Partita IVA/C.F. 02356350393) risulta titolare dell'AIA rilasciata a seguito di modifica sostanziale con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;
- tale AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi comprende, tra l'altro, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi all'esercizio di operazioni di recupero (R3) mediante compostaggio di rifiuti non pericolosi per la produzione di *ammendante compostato misto* (ACM) e *ammendante compostato con fanghi* (ACF) in conformità al D.Lgs n. 75/2010 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi presentata da Enomondo srl, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 09/08/2023 (ns. PG/2023/139695), come integrata ai fini dell'avvio del procedimento in data 30/11/2023 (ns. PG/2023/204250), riguardante l'avvio di operazioni di recupero (R3) mediante compostaggio di rifiuti non pericolosi per la produzione di *ammendante compostato da scarti della filiera agroindustriale* (ACFA) ai sensi del D.Lgs n. 75/2010 e smi;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II e il Titolo I della Parte IV in materia, rispettivamente, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di gestione dei rifiuti;
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTO il *Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi* recante disciplina in materia di fertilizzanti e in particolare l'Allegato 2 "Ammendanti";

VISTO in particolare il nuovo prodotto "*ammendante compostato da scarti della filiera agroindustriale*" (ACFA) inserito al numero 18 dell'Allegato 2 al D.Lgs n. 75/2010 e smi, con DM 2 febbraio 2022 (in vigore dal 01/06/2022), peraltro su richiesta della stessa Enomondo srl;

CONSIDERATO che per la produzione del nuovo prodotto ACFA ai sensi del D.Lgs n. 75/2010 e smi nell'installazione esistente, come precisato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora denominato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) con risposta del 29/09/2018, n. 7 per la produzione di altro prodotto fertilizzante derivante da rifiuti similmente disciplinato dal D.Lgs n. 75/2010 e smi, l'operazione in questione consiste in un'attività di recupero dei rifiuti che, come tale, necessita di una procedura di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Infatti l'Autorità Competente deve verificare che la procedura di recupero avvenga in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n. 75/2010 e smi in merito alla tipologia dei rifiuti ammissibili, al processo di trattamento e alla qualità del prodotto ottenuto. È inoltre nella facoltà dell'Autorità Competente dettare ulteriori specifiche o prescrizioni se le condizioni del caso lo richiedono;

CONSIDERATO altresì che per le installazioni IPPC, l'AIA sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATO l'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto e in particolare il comma 2);

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i criteri specifici funzionali al riconoscimento della cessazione di qualifica di rifiuto siano determinati nel caso di specie dal D.Lgs n. 75/2010 e smi in materia di fertilizzanti;

PRESO ATTO che:

- il modo di preparazione del nuovo prodotto ACFA è analogo ai processi di compostaggio già svolti nell'installazione per l'ottenimento di altri prodotti ammendanti ai sensi del D.Lgs n. 75/2010 e smi (ACM, ACF), che prevedono la conduzione della fase di biostabilizzazione all'interno di due edifici chiusi, con aspirazioni convogliate a sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera odorigene costituiti da biofiltri afferenti ai camini E154, E223;
- la modifica prospettata non comporta variazioni all'assetto impiantistico e al quadro emissivo già autorizzati con l'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi;
- resta fermo il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi ammessi alle operazioni di recupero (R3) mediante compostaggio per la produzione di ACM, ACF già autorizzato con l'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi (fissato complessivamente pari a 130.000 t/anno di cui al massimo 60.000 t/anno provenienti da terzi e per la restante parte costituiti da fanghi di cui al codice EER 020705 provenienti dalla digestione anaerobica svolta nell'adiacente installazione IPPC gestita da Caviro Extra SpA destinati alla produzione di ACF);

PRESO ATTO che rispetto alle tipologie di rifiuti proposte per l'esercizio delle operazioni di recupero (R3) mediante compostaggio per la produzione di ACFA, il gestore rinuncia ai fanghi agroindustriali di cui ai codici EER 020101, 020201, 020301 inizialmente richiesti, benchè ammissibili ai sensi del D.Lgs n. 75/2010 e smi, Allegato 2 (punto 18);

RILEVATO che, diversamente dagli altri prodotti ammendanti ottenuti nell'installazione IPPC in oggetto mediante compostaggio da rifiuti similmente disciplinati dal D.Lgs n. 75/2010 e smi (ACM, ACF), le matrici previste per l'ACFA non contemplano rifiuti organici costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata e dal digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani. Rispetto alle tipologie di rifiuti proposte dal gestore, i rifiuti urbani dei mercati di cui al codice EER 200302 e il digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani di cui al codice EER 190604 non risultano pertanto ammissibili al processo di recupero (R3) mediante compostaggio per la produzione di ACFA ai sensi del D.Lgs n. 75/2010 e smi, Allegato 2 (punto 18);

CONSIDERATO che il digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale di cui al codice EER 190606 proviene esclusivamente dall'installazione IPPC sita in Comune di Spilamberto (MO) gestita da Biorg srl; come da relativa AIA vigente, si tratta di digestato da trattamento anaerobico di fanghi agroindustriali, pertanto ammissibile al processo di recupero (R3) mediante compostaggio per la produzione di ACFA ai sensi del punto 18 dell'Allegato 2 dal D.Lgs n. 75/2010 e smi;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia

finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero R3 mediante compostaggio di rifiuti non pericolosi per la produzione di ACM, ACF nell'installazione IPPC in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2022/52754 del 06/04/2022). Tale garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che in relazione alla modifica in questione (avvio di operazioni di recupero R3 mediante compostaggio di rifiuti non pericolosi per la produzione di ACFA) non subisce alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare la variazione all'installazione IPPC in oggetto comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. 152/2006 e smi, riguardante l'avvio di operazioni di recupero (R3) mediante compostaggio di rifiuti non pericolosi per la produzione di *ammendante compostato da scarti della filiera agroindustriale* (ACFA) ai sensi del D.Lgs n. 75/2010 e smi, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, a **Enomondo srl** con sede legale e installazione in Comune di Faenza, via Convertite n. 6 (C.F./P.IVA 02356350393) per l'esercizio di **attività IPPC di gestione rifiuti non pericolosi** (di cui ai punti 5.2.a, 5.3.b1, 5.3.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 09/08/2023 (ns. PG/2023/139695), come integrata ai fini dell'avvio del procedimento in data 30/11/2023 (ns. PG/2023/204250), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi con versamento effettuato in data 08/08/2023 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE - SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, è da considerare l'esercizio ai sensi degli artt. 208 e 184-ter, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi di operazioni di recupero (R3) mediante compostaggio di rifiuti non pericolosi per la produzione di *ammendante compostato da scarti della filiera agroindustriale* (ACFA) in conformità al D.Lgs n. 75/2010 e smi, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Il modo di preparazione del nuovo prodotto ACFA è analogo ai processi di compostaggio già svolti nell'installazione per la produzione di ACM, ACF.
In particolare, le fasi in cui si articolano i processi di compostaggio per la produzione di ACM, ACF, ACFA sono essenzialmente le seguenti:

1. Preparazione della miscela
Le matrici utilizzate nel mix da sottoporre a trattamento vengono differenziate a seconda del tipo di ammendante.
2. Alimentazione
Le matrici solide in ingresso vengono stoccate in cumuli all'aperto su opportune aree pavimentate.
L'alimentazione delle andane all'interno degli edifici avviene mediante l'utilizzo di una pala gommata.
3. Biostabilizzazione accelerata al chiuso (all'interno di due edifici chiusi, con aspirazioni convogliate agli esistenti punti di emissione in atmosfera E154, E223 dotati di biofiltri per il contenimento degli odori).
La prima fase della biostabilizzazione aerobica avviene tramite rivoltamenti effettuati da una macchina semovente (rivolta cumuli).
La movimentazione meccanica del materiale lungo le andane garantisce il corretto processo di fermentazione aerobica.
Il cumulo viene periodicamente rivoltato e movimentato garantendo:
 - avanzamento della massa all'interno dell'andana;
 - rivoltamento della massa;
 - mantenimento di condizioni di porosità idonee al passaggio dell'aria e quindi all'ossigenazione e al raffreddamento della massa in compostaggio;
 - omogeneizzazione del materiale e frantumazione delle zolle, permettendo una biostabilizzazione più uniforme;
 - liberazione del vapore acqueo e dei gas esausti contenuti negli interstizi della matrice solida.
 Il tempo di permanenza del materiale nelle andane varia a seconda del tipo di ammendante.
4. Maturazione (curing) - solo per ACM
Per l'ACM, il materiale estratto dalle andane (biostabilizzazione appena conclusa) viene sottoposto a maturazione, sotto tettoia, per una durata di circa 60 giorni; questa fase è molto importante perché consente al substrato organico stabilizzato nelle andane di diventare ammendante maturo e ricco di sostanze umiche.
Per l'ACF e l'ACFA, tale fase non risulta necessaria in quanto il processo è più accelerato, in virtù delle matrici in alimentazione già parzialmente stabilizzate dal processo di digestione anaerobica.
5. Post-trattamenti
L'ACM (giunto a maturazione)/l'ACF/l'ACFA viene raffinato mediante vibrovagliatura e destinato alla vendita tal quale.

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione dei rifiuti** sono aggiornate negli aspetti generali contenuti al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi come segue:

Aspetti generali

Nell'installazione oggetto della presente AIA sono svolte le seguenti attività IPPC di gestione dei rifiuti:

[omissis]

2. **D.Lgs n. 152/2006 e smi, Parte Seconda, Allegato VIII, punto 5.3.b1** - *"Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e smi: 1) trattamento biologico".*

Alle operazioni di recupero R3 mediante compostaggio per la produzione degli ammendanti ACM, ACF, ACFA sono ammessi rifiuti non pericolosi fino ad un quantitativo annuo massimo pari a 130.000 t/anno, di cui al massimo 60.000 t/anno conferiti da terzi e per la restante parte costituiti da fanghi provenienti dalla digestione anaerobica svolta nell'adiacente installazione Caviro Extra spa (EER 020705) destinati alla produzione di ACF e ACFA;

[omissis]

In tal senso sono da intendersi altresì aggiornate le **informazioni sull'installazione** di cui al **paragrafo A2) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi.

- 2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione dei rifiuti** sono aggiornate sostituendo le prescrizioni impartite al punto 2) del **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi con le seguenti:

Prescrizioni

[omissis]

2. **Operazioni di recupero (R3) mediante compostaggio di rifiuti non pericolosi per la produzione di ammendante compostato misto (ACM), ammendante compostato con fanghi (ACF) e ammendante compostato da scarti della filiera agroindustriale (ACFA).** Devono essere svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.a) L'attività di compostaggio è articolata nelle seguenti sezioni:

- ricezione e stoccaggio rifiuti da trattare;
- ossidazione all'interno di due edifici chiusi, con aspirazioni convogliate ai punti di emissione in atmosfera E154, E223 dotati di biofiltri per il contenimento degli odori;
- maturazione su superficie pavimentata coperta;
- vagliatura e finitura dell'ammendante.

Il **quantitativo massimo annuo** di rifiuti non pericolosi ammessi alle operazioni di recupero (R3) mediante compostaggio per la produzione di ACM, ACF, ACFA è fissato complessivamente pari a **130.000 t/anno**, di cui al massimo **60.000 t/anno** provenienti da terzi e per la restante parte costituiti dai fanghi di cui al codice EER 020705 provenienti dalla digestione anaerobica svolta nell'adiacente installazione gestita da Caviro Extra spa destinati alla produzione di ACF e ACFA.

2.b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi ammesse alle operazioni di recupero R3 mediante compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto (ACM) sono elencate nella seguente **Tabella 1**, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 75/2010 e smi:

TABELLA 1	
Codici EER	Descrizione dei rifiuti
020102	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca: scarti di tessuti animali
020103	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca: scarti di tessuti vegetali
020106	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca: feci animali, urine e letame (comprese lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
020107	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca: rifiuti derivanti dalla silvicoltura
020203	Rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020304	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020399	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa: rifiuti non specificati altrimenti
020401	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero: terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
020402	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero: carbonato di calcio fuori specifica
020499	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero: rifiuti non specificati altrimenti
020501	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020601	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020602	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione: rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
020701	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): rifiuti prodotti dalle attività di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

TABELLA 1	
Codici EER	Descrizione dei rifiuti
020702	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020703	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
020704	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020799	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): rifiuti non specificati altrimenti
030101	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili: scarti di corteccia e sughero
030105	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone: scarti di corteccia e legno
150103	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata): imballaggi in legno
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
191207	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti: legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200138	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501): legno diverso da quello di cui alla voce 200137
200201	Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri): rifiuti biodegradabili
200302	Altri rifiuti urbani: rifiuti dei mercati

Al processo di compostaggio sono altresì ammessi residui organici destinati al riutilizzo per la produzione di ACM nonché sostanze integrative e/o additivi.

Tutti i materiali ammessi all'impianto devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 2.p);

- 2.c) Oltre ai rifiuti non pericolosi di cui alla precedente **Tabella 1**, alle operazioni di recupero **R3** mediante compostaggio per la produzione di ammendante compostato con fanghi (ACF) sono altresì ammesse le tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella seguente **Tabella 2** costituiti da fanghi contemplati dalla DGR n. 2773/2004 e smi, Allegato 2, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 75/2010 e smi:

TABELLA 2	
Codici EER	Descrizione dei rifiuti
020204	Rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce e altri alimenti di origine animale: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020305	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della produzione e fermentazione di melassa: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020403	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020502	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020603	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

TABELLA 2	
Codici EER	Descrizione dei rifiuti
020705	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

2.d) Le tipologie di rifiuti non pericolosi ammesse alle operazioni di recupero **R3** mediante compostaggio per la produzione di ammendante compostato da scarti della filiera agroalimentare (**ACFA**) sono elencate nella seguente **Tabella 3**, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 75/2010 e smi:

TABELLA 3	
Codici EER	Descrizione dei rifiuti
020102	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca: scarti di tessuti animali
020103	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca: scarti di tessuti vegetali
020106	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca: feci animali, urine e letame (comprese lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
020107	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca: rifiuti derivanti dalla silvicoltura
020203	Rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020204	Rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce e altri alimenti di origine animale: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020304	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020305	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della produzione e fermentazione di melassa: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020399	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa: rifiuti non specificati altrimenti
020401	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero: terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
020402	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero: carbonato di calcio fuori specifica
020403	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020499	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero: rifiuti non specificati altrimenti
020501	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020502	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020601	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020602	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione: rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
020603	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020701	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): rifiuti prodotti dalle attività di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

TABELLA 3	
Codici EER	Descrizione dei rifiuti
020702	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020703	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
020704	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020705	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020799	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): rifiuti non specificati altrimenti
030101	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili: scarti di corteccia e sughero
030105	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone: scarti di corteccia e legno
150103	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata): imballaggi in legno
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
191207	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti: legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200138	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501): legno diverso da quello di cui alla voce 200137
200201	Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri): rifiuti biodegradabili

- 2.e) I rifiuti di cui al codice EER 020106, costituiti da letami e lettiere, sono ammessi limitatamente alla quantità corrispondente ad un camion al giorno da dosare direttamente nella messa in compostaggio. Nel caso in cui tali rifiuti siano costituiti da pollina essiccata possono essere conferiti in quantità strettamente connessa al fabbisogno settimanale di alimentazione (300 tonnellate/settimana), purché stoccati al coperto sotto una tettoia e avviati a compostaggio senza prolungare lo stoccaggio oltre una settimana;
- 2.f) I rifiuti di cui ai codici EER 190604, 190606 provengono esclusivamente dall'installazione IPPC sita in Comune di Spilamberto (MO) gestita da Biorg srl come da propria AIA.
- 2.g) Parte dei rifiuti di cui al codice EER 200201 può essere costituita dalla frazione fine ottenuta mediante trito-vagliatura nell'ambito delle operazioni di recupero R3 dei rifiuti organici costituiti dagli scarti di manutenzione del verde ornamentale regolamentate al successivo punto 3.
- 2.h) I rifiuti di cui ai codici EER 150103, 191207, 200138 sono costituiti esclusivamente da scarti di legno non trattati, per cui deve essere mantenuta evidenza documentale a disposizione degli organi di controllo.
- 2.i) I rifiuti in ingresso identificati da voci "specchio" possono essere accettati in impianto solo previa verifica della "non pericolosità" (anche attraverso analisi chimiche se necessario), per cui deve essere mantenuta evidenza documentale a disposizione degli organi di controllo.
- 2.l) Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, l'ACM, l'ACF, l'ACFA devono essere prodotti secondo i criteri specifici stabiliti nel D.Lgs n. 75/2010 e smi in materia di fertilizzanti.
La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Tutti i rifiuti ritirati e stoccati devono essere destinati al recupero R3 per la produzione di ACM, ACF, ACFA con le caratteristiche di cui al D.Lgs n. 75/2010 e smi.
Il processo di compostaggio deve essere gestito garantendo requisiti idonei per l'ottenimento di prodotti corrispondenti al D.Lgs n. 75/2010 e smi.

Gli ammendanti compostati prodotti (ACM, ACF, ACFA) devono avere le caratteristiche ivi specificate e devono essere commercializzati nel rispetto di tutte le norme previste in materia.

Il processo di compostaggio deve essere condotto in modo tale da assicurare:

- il controllo dei rapporti di miscelazione e delle caratteristiche chimico-fisiche delle matrici organiche di partenza;*
- il controllo della temperatura di processo;*
- un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa.*

Il processo deve altresì avere una durata idonea, compresa la fase di ossidazione durante la quale deve essere assicurato un adeguato apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamento e/o areazione, seguita da una fase di maturazione in cumulo. La temperatura deve essere mantenuta per almeno 3 giorni oltre i 55°C.

Il materiale in uscita dalla sezione di ossidazione forzata deve possedere idonee caratteristiche di stabilità (grado di umidificazione ovvero indice di respirazione) e a tale riguardo devono essere effettuati periodici controlli.

2.m) I materiali organici interni e quelli conferiti da terzi in attesa del compostaggio devono essere stoccati in appositi piazzali impermeabili e dotati di sistema di raccolta delle acque e dei percolati. I rifiuti fermentabili devono essere obbligatoriamente stoccati sotto tettoia e in quantità limitata all'uso giornaliero. I rifiuti liquidi e comunque non palabili conferiti dall'esterno devono essere stoccati nei serbatoi e/o nelle strutture adibite allo stoccaggio degli stessi materiali prodotti internamente. Lo stoccaggio di tutti i materiali all'aperto deve comunque essere limitato al periodo strettamente necessario per l'avvio della lavorazione. La zona di preparazione delle miscele deve essere protetta per impedire l'accumulo di acque e percolati.

2.n) Devono essere adottate idonee misure per evitare la diffusione di materiali dai cumuli di stoccaggio all'aperto. In particolare:

- i piazzali adibiti allo stoccaggio adiacenti al bacino di laminazione devono essere protetti con pannelli e con teli ombreggianti di adeguata altezza;*
- la plastica e altri materiali leggeri che residuano dalle operazioni di vagliatura devono essere recuperati con mezzi adeguati;*
- devono essere adottate misure per evitare la diffusione di polveri dalle operazioni di vagliatura in piazzale.*

2.o) Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la diffusione di emissioni maleodoranti dalle strutture di stoccaggio e preparazione delle miscele; i biofiltri (afferenti ai punti di emissione in atmosfera E154, E223) dedicati al trattamento dell'aria aspirata dai capannoni devono essere gestiti in maniera idonea garantendo i necessari rinnovi del materiale filtrante e il mantenimento delle condizioni operative ottimali; a questo proposito si rimanda al paragrafo D2.4.2 precedente.

2.p) Presso la sede operativa dell'impianto deve essere conservato e aggiornato il registro di carico/scarico dei rifiuti con fogli numerati, in cui devono essere annotate le operazioni di carico dei rifiuti e lo scarico del prodotto ceduto, nonché il carico e lo scarico degli eventuali rifiuti prodotti nell'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi autorizzate.

*2.q) Deve essere presentata entro il **30 aprile** di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riguardo alle tipologie e alle quantità dei rifiuti trattati nell'impianto di compostaggio in funzione della diversa tipologia di ammendante compostato prodotto, secondo quanto previsto nel successivo Piano di Monitoraggio. Tale relazione è ricompresa nel report annuale delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo D2.3) della presente AIA;*

2.r) Devono essere registrati i flussi di ammendanti compostati non conformi e i flussi di sovvalli interni, identificandone chiaramente le modalità di contabilizzazione. In merito agli ammendanti compostati non conformi, si ritiene necessario mantenere traccia dei flussi, delle loro destinazioni e modalità di gestione, nonché delle cause di non conformità. Tali informazioni devono essere riportate nel report annuale previsto al paragrafo D2.3.

2.s) Ai processi di compostaggio per la produzione di ACM, ACF, ACFA sono ammessi i sovvalli derivanti dalle operazioni di recupero R3 dei rifiuti organici costituiti dagli scarti di manutenzione del verde ornamentale regolamentate al successivo punto 3.

2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per la gestione dei rifiuti sono aggiornate sostituendo la prescrizioni di cui ai punti 3.f), 3.l) del **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi con la seguente:**

Prescrizioni

[omissis]

3.f) I rifiuti costituiti dalla frazione fine ottenuta dalla trito-vagliatura degli scarti di manutenzione del verde ornamentale possono essere altresì destinati, senza alterarne i quantitativi autorizzati, alle operazioni di recupero (R3) mediante compostaggio per la produzione di ACM, ACF, ACFA regolamentate al precedente punto 2.

[omissis]

3.l) Dall'operazione di vagliatura finale dell'ACV si origina un sovrillo che viene destinato al recupero energetico nella caldaia Ruths o ad ulteriore trattamento biologico di compostaggio per la produzione di ACM o ACF o ACFA.

[omissis]

2.f) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono aggiornate sostituendo gli aspetti di **monitoraggio** previsti al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi con i seguenti:

Monitoraggio

Di tutte le attività di recupero dei rifiuti svolte internamente fra le varie unità tecniche afferenti alla medesima ragione sociale va dato riscontro all'interno del report annuale come previsto al paragrafo D2.3 precedente.

Lo stato delle aree di stoccaggio rifiuti deve essere periodicamente verificato.

I rifiuti non pericolosi in ingresso destinati a:

- *recupero energetico mediante coincenerimento (R1) negli impianti per la produzione di energia;*
- *recupero (R3) negli impianti di compostaggio al chiuso per la produzione di ammendante compostato misto (ACM), ammendante compostato con fanghi (ACF) e ammendante compostato da scarti della filiera agroalimentare (ACFA);*
- *recupero (R3) per la produzione di ammendante compostato verde (ACV) e biomassa combustibile, in funzione della pezzatura ottenuta a seguito di trito-vagliatura;*

devono essere gestiti in conformità a quanto previsto nelle procedure gestionali individuate dalle BAT.

La loro classificazione e la loro gestione deve avvenire secondo i criteri del D.Lgs n. 152/2006 e smi, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.

La raccolta, movimentazione, stoccaggio, recupero e/o smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti gestite nell'installazione è regolamentata internamente da apposite istruzioni operative e specifica procedura "Gestione rifiuti" facente parte del Sistema di Gestione Ambientale aziendale.

Tutti i rifiuti in entrata e in uscita vengono pesati e sono accompagnati da formulario opportunamente compilato, il quale viene registrato dagli addetti dell'ufficio pesa negli appositi registri di carico/scarico. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in ingresso, per i rifiuti speciali non pericolosi destinati agli impianti di compostaggio per la produzione di ACM, ACF, ACFA, alla centrale termoelettrica, alla produzione di biomassa combustibile cessando la qualifica di rifiuto e all'impianto di compostaggio per la produzione di ACV a seguito di trito-vagliatura, il produttore/detentore è obbligato a compilare l'omologa preventiva di caratterizzazione secondo apposito modulo, allegando ove necessario certificato di analisi di classificazione del rifiuto, per l'evidenza della non pericolosità del medesimo.

Tale omologa viene rinnovata ogni volta vari sostanzialmente il ciclo che ha generato il rifiuto, cui sarà accompagnato un nuovo certificato di analisi.

Relativamente all'attività di recupero energetico (R1) mediante coincenerimento, per CDR, CSS e scarti di pulper la ditta fornitrice è obbligata a inviare con cadenza trimestrale certificato di analisi eseguito su campioni composti omogenei.

Con riferimento all'attività di recupero energetico (R1), deve essere prevista la caratterizzazione dei residui derivanti dall'attività di coincenerimento (ceneri pesanti e ceneri volanti/leggere) come previsto dalla normativa di settore vigente, a seconda delle relative destinazioni d'uso (recupero o smaltimento).

Per i rifiuti provenienti da impianti di compostaggio (compost fuori specifica e sovrilli di vagliatura) da destinare a recupero energetico si deve analogamente procedere alla caratterizzazione e omologa presso il produttore. Sui conferimenti degli stessi rifiuti si deve poi procedere a periodiche verifiche analitiche con cadenza almeno trimestrale.

Si ritiene che le procedure gestionali implementate nel SGA siano adeguate al monitoraggio e controllo delle tipologie e quantità dei rifiuti gestiti; la Ditta deve pertanto fornire continuità all'utilizzo di tali strumenti per la gestione dei rifiuti con le frequenze di registrazione ivi previste.

In relazione alla produzione di biomassa combustibile (rifiuto EER 200201 che sottoposto a operazione di recupero R3, trito-vagliatura, cippato selezionato, cessa la qualifica di rifiuto) devono essere predisposte le informazioni e i dati come richiesti dai format previsti all'Allegato 4 all'AIA, alle condizioni e frequenze in essi previsti.

- 3) Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;
- 4) Di stabilire altresì che per l'esercizio di operazioni di recupero R3 mediante compostaggio di rifiuti non pericolosi per la produzione di ACM, ACF, ACFA, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato, le suddette operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi possono essere svolte nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE-SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- 5) Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- 6) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE - SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;
- 7) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 8) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-ai.a.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;
- 9) Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.